Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 aprile 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. **386**.
Interpretazione autentica dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 e modificazioni all'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 . . . . Pag. 2318

LEGGE 18 marzo 1968, n. **387**.
Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo . . . . . Pag. 2319

LEGGE 18 marzo 1968, n. **388**.
Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza. Pag. 2319

LEGGE 18 marzo 1968, n. **389**.
Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni. Pag. 2320

LEGGE 18 marzo 1968, n. **390**.
Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS . . . Pag. 2321

LEGGE 20 marzo 1968, n. **391**.
Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica . . . . Pag. 2321

LEGGE 20 marzo 1968, n. **392**.
Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SV.I.MEZ. . . . . Pag. 2322

LEGGE 28 marzo 1968, n. **393**.
Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.E. sui prodotti petroliferi . Pag. 2322

LEGGE 28 marzo 1968, n. **394**.
Contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni 1951-53 e 1958-60 . . . . Pag. 2323

LEGGE 28 marzo 1968, n. **395**.
Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro. Pag. 2324

LEGGE 28 marzo 1968, n. **396**.
Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno . . . . . . Pag. 2324

LEGGE 28 marzo 1968, n. **397**.
Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri . . . . . Pag. 2325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **398**.
Modificazioni allo statuto della Società dei naturalisti, con sede in Napoli . . . . . . Pag. 2328

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1968.
Assegnazione temporanea di un giudice supplente alla sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria . . . . Pag. 2328

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1967.
Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del 50° anniversario della Resistenza sul Piave. Pag. 2328

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.
Autorizzazione alla emissione di altri due francobolli ordinari a soggetto floreale . . . . . Pag. 2329

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1968.
Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1968. Pag. 2329

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1968.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « V SMAU - Salone internazionale macchine attrezzature ufficio », in Milano. Pag. 2339

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano . . . . . . Pag. 2339

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1968.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli . . . . Pag. 2340

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968.
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Pag. 2340

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2343

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione ai consigli di patronato di Padova e Rovigo ad acquistare un terreno. Pag. 2343

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 2343

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Nomina di un vice presidente presso l'Opera Sila ente di sviluppo in Calabria Pag. 2343
Nomina di un vice presidente presso l'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise Pag. 2343

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale. Pag. 2343

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di consumo « Cooperativa operaia agricola », con sede in Borgone . Pag. 2343

Ministero del tesoro: Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 2344

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 2344

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 2344
Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2344
Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2344
Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 2344
Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2344
Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2344
Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2344
Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2344
Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 2344
Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2344

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami a sette posti di operaio permanente, qualifica: vivaista (categoria II), nel ruolo dei salariati dello Stato della amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici Pag. 2345

Ministero della difesa:
Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cento posti di tenenti medici in servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 2347
Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 27 marzo 1968) . . . . Pag. 2348

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Prova pratica del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 2348

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 97 DEL 16 APRILE 1968:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al Merito della Repubblica italiana ».

(2280)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. **386**.

Interpretazione autentica dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 e modificazioni all'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto della stessa e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole ed i patti correlativi.

Il trattamento di cui al comma precedente si applica altresì alle garanzie comunque prestate da terzi a favore degli enti di natura cooperativistica contraenti con la sezione, nonchè alle cessioni di crediti che gli enti suddetti operano in favore della sezione medesima, a fronte di interventi creditizi dalla stessa effettuati.

L'aliquota di abbonamento di cui alle norme anzidette si applica sull'ammontare dei crediti della sezione esistenti al momento della chiusura dell'esercizio, ed è sostitutiva di ogni tassa ed imposta, diretta o indiretta, ad eccezione dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni, erariale o di pertinenza degli enti locali, che riguardino la sezione stessa o le operazioni dalla medesima compiute, i suoi provvedimenti, contratti, atti e formalità, ivi compresi quelli relativi alla esecuzione, modificazione, riduzione ed estinzione delle operazioni di finanziamento e relative garanzie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — BOSCO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **387**.

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune inedesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 67.500.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1966 al 15 settembre 1968.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà, per lire 33.750.000, a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e, per lire 33.750.000, a carico del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **388**.

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza.

Art. 2.

L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo precedente è stabilito nella misura di lire 8 mila mensili e spetta ai sordomuti di età superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una incapacità lavorativa non dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedano alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 8 mila mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto.

La decorrenza dell'erogazione dell'assegno di lire 8 mila mensili è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ove la domanda sia accolta.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ente delibererà le modalità per la concessione dell'assegno.

La deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione ministeriale secondo le disposizioni di legge.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sordomuti i quali già fruiscono, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 65, del sussidio mensile di lire 6 mila, sarà corrisposto, in sostituzione, l'assegno mensile previsto dalla presente legge.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65.

Art. 4.

All'onere di 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispet-

tivamente per gli anni finanziari medesimi, destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 389.

Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e destinati ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, sono banditi dalla prefettura nella cui circoscrizione territoriale gli alloggi sono costruiti.

Ai fini del bando di concorso gli enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno e al Ministero dei lavori pubblici, la località, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi da mettere a concorso, la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento.

Il bando è pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutti i centri di raccolta dei profughi e presso le prefetture nella cui circoscrizione sono ubicati i centri stessi; esso è comunicato, altresì, al Ministero dell'interno, all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati, alle associazioni di categoria e alla segreteria della commissione provinciale di cui al successivo articolo 3.

Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha bandito il concorso, sono sottoposte alla predetta commissione.

Per la partecipazione ai concorsi previsti nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel comune dove sorgono le costruzioni.

Art. 2.

I concorsi per l'assegnazione dell'aliquota, riservata ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, degli alloggi costruiti dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'istituto per le case per gli impiegati dello Stato, sono indetti dalla prefettura della provincia in cui gli alloggi sono costruiti.

Ai fini del bando di concorso gli enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno ed al Ministero dei lavori pubblici, la località, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi, compresi nell'aliquota riservata, da mettere a concorso, nonchè la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento.

Il bando è pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutte le prefetture, tutti i centri di raccolta e tutti i comuni capoluoghi di provincia; esso è comunicato altresì, agli organi ed enti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente.

Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha indetto il concorso, sono sottoposte alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 3.

Per la partecipazione ai concorsi disciplinati nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel comune dove sorgono le costruzioni.

Nella formazione della graduatoria per la assegnazione di tali alloggi è data precedenza assoluta ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno.

Gli alloggi che dovessero risultare non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi cessano di far parte dell'aliquota riservata di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, e sono restituiti alla disponibilità degli enti costruttori per l'assegnazione in conformità alle disposizioni che ne disciplinano le rispettive attività.

Art. 3.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati fanno parte della commissione provinciale istituita con l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in luogo dei componenti indicati alle lettere *g*) ed *h*) dell'articolo medesimo, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle categorie dei profughi e rimpatriati, designati dal prefetto della provincia, sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute.

I componenti supplenti partecipano alle adunanze in caso di assenza o impedimento degli effettivi.

Nelle province in cui gli alloggi vengono costruiti ed in cui esiste un centro di raccolta dei profughi, uno dei suddetti componenti effettivi è il direttore del centro.

Per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa dei suddetti profughi e rimpatriati fanno parte della commissione regionale istituita con l'articolo 19 del citato decreto, in luogo dei componenti indicati al numero 6 dell'articolo 20 del medesimo, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione.

Art. 4.

Fermo il criterio di precedenza assoluta di cui all'articolo 2, penultimo comma, la commissione provinciale provvede alla formazione delle graduatorie mediante l'attribuzione dei punteggi sottoindicati:

1) per i profughi e connazionali rimpatriati ricoverati nei centri di raccolta:

a) con riferimento alla composizione del nucleo familiare: fino a tre unità, punti 1; da quattro a cinque unità, punti 2; da sei a sette unità, punti 3, da otto unità ed oltre, punti 4;

b) con riferimento al periodo di permanenza nei centri di raccolta: fino ad un anno, punti 1; da uno a tre anni, punti 2; da tre a cinque anni, punti 3; da cinque anni in poi, punti 4;

c) con riferimento al tipo dell'assistenza goduta: solo alloggio, punti 1; sussidio o vitto confezionato ed alloggio, punti 5;

2) per i profughi ed i rimpatriati non ricoverati nei centri di raccolta vale il punteggio stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **390**.

Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per l'integrazione dei conferimenti statali, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, in favore dei seguenti istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:

ISVEIMER . . . . L. 3 miliardi
IRFIS . . . . » 5 miliardi

Art. 2.

Il ricavo dell'emissione di buoni del tesoro poliennali da conferire, a termine dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, al fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è aumentato, per l'anno 1968, da lire 194 miliardi a lire 202 miliardi netti.

Restano ferme, ai fini dell'ulteriore emissione di cui al precedente comma, le disposizioni contenute nel secondo comma del citato articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno 1968 si provvede mediante le disponibilità del fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **391**.

Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene sostituito dal seguente:

« Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.

Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52.

In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione ».

Art. 2.

L'articolo 47 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene abrogato.

Art. 3.

L'articolo 48 della citata legge viene sostituito dal seguente:

« Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'articolo 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 30.

In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — TAVIANI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **392**.

Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SV.I.MEZ.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo concesso con la legge 21 maggio 1959, n. 396, a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SV.I.MEZ. - per l'incremento dell'attività del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico » costituito nel suo seno, già prorogato con la legge 7 giugno 1964, n. 460, è elevato a lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1968 ed è prorogato, nella misura di lire 100.000.000 annue, per gli esercizi dal 1969 al 1972.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **393**.

Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.E. sui prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, determina annualmente la possibilità di accordare la dilazione di cui all'articolo precedente, fissando il saggio di interesse che deve essere corrisposto dalle ditte ammesse al beneficio.

Nella stessa forma il Ministro per le finanze può revocare la determinazione di cui al comma precedente anche nel corso dell'anno.

Art. 3.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la dilazione di cui al precedente articolo 1 devono farne richiesta al Ministero delle finanze.

La concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di apposita garanzia mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa ovvero a mezzo di fideiussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni o di una Cassa di risparmio, di un Monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare

avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonchè da parte dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

La fideiussione deve garantire l'imposta di fabbricazione e l'imposta generale sull'entrata gravanti sui quantitativi massimi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, che l'azienda intende estrarre per l'immissione in consumo sul mercato interno con il pagamento dilazionato delle medesime imposte ed i relativi interessi nonchè l'indennità di mora e la sopratassa per l'eventuale ritardato pagamento, rispettivamente, dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 4.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione, sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

Art. 5.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta generale sull'entrata, sulle somme non versate tempestivamente, va corrisposto l'interesse nella misura stabilita nei precedenti articoli 1 e 2. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta generale sull'entrata e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi dei prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti col beneficio del pagamento dilazionato, e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto, nonchè al pagamento di una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta generale sull'entrata ancora dovuta.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge, il saggio di interesse stabilito nelle concessioni anteriori di dilazione del pagamento delle imposte gravanti sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti nazionali è stabilito nella misura del 4 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. 394.

Contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni 1951-53 e 1958-60.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi a carico del Ministero dei lavori pubblici per provvedere, in attuazione delle leggi 10 gennaio 1952, n. 9, 27 dicembre 1953, n. 938, 12 febbraio 1955, n. 43, 28 gennaio 1960, n. 31 e 23 ottobre 1960, n. 1319:

a) alla concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione, danneggiati o distrutti dalle alluvioni, nella misura e con le modalità previste da ciascuna delle leggi citate, sempre che l'intervento dello Stato sia stato richiesto nei termini stabiliti dalle leggi medesime;

b) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprietà delle province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con le modalità stabilite da ciascuna delle predette leggi.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1968.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede:

per l'anno finanziario 1967 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5873 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo riguardante gli interventi in dipendenza di alluvioni, piene e frane, ecc.;

per l'anno finanziario 1968 mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **395**.

Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Policoro (Matera) i terreni siti in agro di detto comune, della estensione di ettari 630, ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati a fini di trasformazione agraria.

La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Policoro e l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.

Il ricavato sarà utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attività agricola ed all'assegnazione in poderi e quote, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **396**.

Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, è stabilito dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346.

L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona industriale delimitata con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1952, n. 187.

Il beneficio è esteso ai materiali ed ai macchinari in genere, importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio 1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, prorogato dall'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è stabilito dal 1° agosto 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266.

Il beneficio si applica anche nel territorio dei comuni menzionati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818.

Art. 3.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1951, n. 561, concernente agevolazioni fiscali a favore della zona industriale e portuale di Livorno, è stabilito dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dalla lettera *a*) e dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 4.

Le modalità per la concessione dell'esenzione e per il rimborso del dazio doganale definitivamente corrisposto dalle aziende interessate fino al 30 giugno 1965 sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Per la zona industriale apuana e per quella di Roma l'esenzione o il rimborso di cui al precedente comma sono limitati ai materiali ed alle macchine, di provenienza estera, che, all'atto della loro importazione per essere destinati agli stabilimenti siti nelle zone medesime risultavano non producibili nel territorio dello Stato.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 700 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. 397.
Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA, IN RAFFERMA E IN SERVIZIO CONTINUATIVO

Art. 1.

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto è disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno 6 mesi, siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali e chiedano di concorrere alla promozione a scelta senza esami. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1).

Per il reclutamento dei sottufficiali della banda della Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1° marzo 1965, n. 121.

Art. 2.

L'ammissione al corso della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso, il punto di idoneità di un accertamento psicoattitudinale per il servizio nell'Arma dei carabinieri ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

1) gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma;

non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio una qualifica non inferiore a « superiore alla media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non abbiano superato il 28° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data in cui è bandito il concorso. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

siano celibi o vedovi senza prole;

siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma;

siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso della scuola sottufficiali è stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso con l'eccezione di quelli del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono costituiti da una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta tra due proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, e da una prova orale su argomenti di cultura generale.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla scuola sottufficiali dei carabinieri è composta:

dal comandante della scuola o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario senza diritto a voto.

A ciascuno dei componenti e al segretario della commissione competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche.

Art. 6.

La commissione di cui all'articolo precedente assegna a ciascun tema d'italiano giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, è sottoposto presso la scuola sottufficiali dei carabinieri a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e uno ufficiale inferiore.

Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del collegio medico è integrato per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo dall'annotazione « di molta prestanza fisica ».

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale per il servizio nell'Arma dei carabinieri da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il gruppo di periti selettori attitudinali assegna a ciascun concorrente un punto espresso in ventesimi. E' considerato idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 7.

Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui allo articolo 6 è ammesso a sostenere la prova orale di esame.

La commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

Il punto costituente la media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale è sommato al punto riportato in sede di accertamento psico-attitudinale e la media aritmetica dei due punti che ne consegue costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 8.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreché abbia riportato la idoneità nelle prove di cui all'articolo 4 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso.

La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'articolo 5, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9.

Art. 9.

La commissione di cui all'articolo 5 stabilisce la graduatoria di merito dei concorrenti a formare la quale è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente così maggiorato.

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica » ai sensi del quarto comma dell'articolo 6;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:

3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1/20 al concorrente avente grado di appuntato;

2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio compiuto nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari commutano la ferma già contratta in ferma triennale con

decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di arruolamento di L. 4.500 e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dai carabinieri ausiliari commutano la ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di arruolamento di L. 4.500 e sono nominati carabinieri effettivi;

se provenienti dai civili assumono la qualifica di allievi carabinieri, percepiscono un premio di arruolamento di L. 6.000 e sono promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari dell'Arma.

Art. 11.

Il corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ha la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra Arma dell'Esercito sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.

Gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri possono essere impiegati in servizio di ordine pubblico o di presidio soltanto su autorizzazione del comando generale dell'Arma.

CAPO II.

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL GRUPPO SQUADRONI CARABINIERI GUARDIE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 13.

I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo che ne facciano domanda e ne siano meritevoli, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali.

Per ciascuna delle prove di esame è attribuito ad ogni concorrente un punto espresso in ventesimi. Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore ai dieci ventesimi e superano la prova orale i concorrenti che conseguono una votazione di almeno dieci ventesimi.

Il punto costituente la media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 14.

La commissione giudicatrice dell'esame di cui all'articolo 13 è composta:

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;

dal comandante del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro;

da un ufficiale del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro e segretario.

A ciascuno dei componenti della commissione competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Art. 15.

I concorrenti dichiarati idonei sono nominati vicebrigadieri, nell'ordine della graduatoria formata in base al punto ottenuto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

CAPO III.

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 16.

La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo parere favorevole del comandante del Corpo, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di età si trovino in una delle seguenti posizioni:

carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13 l'idoneità nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purchè abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare;

carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita a domanda degli interessati a decorrere dalla data di collocamento in congedo.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la difesa di bandire un concorso straordinario per esami riservato agli appuntati e ai carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio

continuativo, in possesso dei requisiti di cui al numero 1 dell'articolo 2, per l'ammissione a un corso di istruzione per la nomina a sottufficiale dei carabinieri della durata di 8 mesi da svolgersi secondo programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **398**.

Modificazioni allo statuto della Società dei naturalisti, con sede in Napoli.

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica degli articoli 3, 14 e 18 dello statuto della Società dei naturalisti, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1968.

Assegnazione temporanea di un giudice supplente alla sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dello stesso mese, registro n. 4, foglio n. 331, con il quale è stata costituita la sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria;

Preso atto che, in virtù del cennato decreto, è stato nominato, tra i membri effettivi del collegio, il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Piccolo;

Visto il telegramma pervenuto in data 13 marzo c. a., col quale il presidente della sezione interessata ha comunicato che il dott. Piccolo - per ragioni di salute - versa nella impossibilità, limitatamente al periodo di giorni 30, di partecipare alle riunioni della sezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile dello stesso anno, registro n. 2, foglio n. 234, con il quale, tra l'altro, sono stati nominati cinque membri supplenti delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, con l'incarico di sostituire i membri effettivi, appartenenti all'amministrazione civile dell'interno, che si trovino temporaneamente impediti;

Considerato che - a seguito della segnalazione del presidente della sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria - si sono determinate le condizioni previste dall'art. 2 Sub 83.8 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, per far luogo alla assegnazione temporanea di un giudice supplente alla sezione stessa, onde assicurarne la funzionalità per il periodo 16 marzo-14 aprile 1968;

Decreta:

Per il periodo di giorni 30, decorrenti dalla data del presente decreto, il vice prefetto ispettore dott. Mario Loquenzi è assegnato alla sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria, con sede presso la prefettura di Catanzaro, quale giudice supplente del dott. Giuseppe Piccolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1968

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1968
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 316

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1967.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del 50° anniversario della Resistenza sul Piave.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale è stata autorizzata la emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo del 50° anniversario della Resistenza sul Piave, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: millimetri 30 ×40; formato stampa: mm. 27 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: diciotto milioni di esemplari; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta, chiusa da una sottile linea nera, raffigura un fante, visto di spalle e con in pugno il fucile con baionetta inastata, in atteggiamento di allarme sulla sponda del Piave. In basso la scritta « 1917 RESISTENZA SUL PIAVE 1967 » e, inferiormente a questa, la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1968
Registro n. 12 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 210

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Autorizzazione alla emissione di altri due francobolli ordinari a soggetto floreale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 26 maggio 1966, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di quattro francobolli ordinari a soggetto floreale;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1967, con il quale è stata autorizzata l'integrazione della predetta serie di francobolli con altri due valori;

Riconosciuta l'opportunità di ulteriormente integrare con altri due valori i francobolli anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli ordinari a soggetto floreale a complemento di quelli di cui è stata già autorizzata l'emissione con i decreti citati nelle premesse.

Art. 2.

Con successivo decreto verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1968
Registro n. 12 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 206

(3161)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1968.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1968.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, numero 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1967, concernente la nomina del commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'ente in data 31 ottobre 1967 relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale stessa per l'anno 1968;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* ed *I* allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1968.

TABELLA *A*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da un quota variabile.

1. Quota fissa . . . . L. 1.330

La quota fissa è dovuta una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione, anche se egli sia contemporaneamente utente di più apparecchi o impianti.

2. Quota variabile.
E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

2.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore fino a 100 t/h:

fino a 100 m² di sup. risc. e macchine da caffè	L.	1.380
oltre 100 e fino a 1.000 m²	»	3.500
oltre 1.000 m²	»	8.280

2.1.2. con produzione di vapore superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	40.950
oltre 150 t/h . .	»	73.600

2.2. Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) e generatori di acetilene:

fino a 5.000 litri di capacità	L.	700
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	2.070
oltre 10.000 litri . . .	»	8.280

2.3. Forni, gassogeni, motrici e termosifoni . .	»	1.660

(1) Art. 4, lettera *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107 comma 1°, 2° e 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto. Si applica per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, punto 2, ridotta del 25 %.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

TABELLA *B*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (2)

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 1 m² e macchine da caffè . .	L.	3.320
oltre 1 fino a 5 m²	»	6.260
oltre 5 fino a 25 m²	»	8.280
oltre 25 fino a 100 m²	»	13.800
oltre 100 fino a 300 m² .	»	17.950

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	»	24.850
oltre 400 fino a 500 m²	»	30.360
oltre 500 fino a 600 m² . .	»	34.500
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 34.500)	»	6.900

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h . .	»	28.980
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h . .	»	31.750
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h, per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 31.750)	L.	6.900
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a L. 66.250	»	9.660

1.2. Locomobili agricole (5)	»	4.420

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	»	3.500
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	4.790
oltre 3.000 litri	»	8.280

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):

fino a 300 litri di capacità (7)	»	2.490
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	4.150
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	7.090
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	11.050
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 11.050) . . .	»	4.150

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	»	4.790
per ogni corpo in più	»	700

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro	»	5.520

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5:

fino a 300 litri di capacità totale	»	1.660
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	2.900
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	4.600
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	7.000
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	10.580
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	12.880
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.880) . . .	»	2.070

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	»	3.180
oltre 5.000 litri	»	8.010

2.4. recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole attive di capacità inferiore a 300 litri ciascuna, per ciascuna bombola:

per le prime 10	»	1.520
dalla 11ª in poi	»	830

2.5. facenti parte di impianti frigoriferi:

fino a 300 litri di capacità	»	920
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.570
oltre 1.000 litri	»	2.630

Nel caso che la verifica — preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo in più, oltre il primo, la tariffa II della tabella *C*.

Se nel corso del suddetto sopralluogo dovevano essere sottoposti a verifica più apparecchi, la tariffa di cui al comma precedente si applica soltanto per l'apparecchio di maggior superficie, potenzialità o capacità.

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4° e art. 108, comma 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Articoli 55 a 59, 61 ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore, per la superficie in m² del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi (1)

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno:

per ogni apparecchio L. 420

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — il contributo stabilito dalla successiva tabella *C*, tariffa II (Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

---

(1) Art. 46, lettera *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

TABELLA *C*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (2)

Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè (3):

1.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè	L.	4.600
oltre 1 fino a 5 m²	»	9.660
oltre 5 fino a 25 m²	»	14.360
oltre 25 fino a 100 m²	»	20.700
oltre 100 fino a 200 m²	»	24.850
oltre 200 fino a 400 m²	»	34.500
oltre 400 fino a 600 m²	»	47.850
oltre 600 m², per ogni 200 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 47.850)	»	27.150

1.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	230.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 230.000)	»	34.500

1.2. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	4.790
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	6.900
oltre 3.000 litri	»	12.520

2. Recipienti.

2.1. di vapore (4):

fino a 300 litri di capacità (5)	L.	4.000
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	6.350
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	9.200
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	19.320
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 19.320) »	»	8.280

2.2. per gas (6):

fino a 300 litri di capacità totale	»	2.350
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	4.790
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	7.360
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	11.500
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	16.560
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	19.320
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 19.320)	»	3.680

I contributi di cui ai punti 1 e 2 sono dovuti anche per quegli apparecchi che, essendo montati sul luogo di impianto, subiscono ivi le verifiche e prove di costruzione.

3. Membrature di apparecchi a pressione: collettori, corpi, cilindrici e altre membrature.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano, in base alla capacità della parte stessa, i contributi indicati al precedente punto 2.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore, generatori di vapore, ecc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari, nonchè per quelle eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri, si applicano i contributi stabiliti dalla tariffa V della presente tabella.

Ai contributi di cui alla presente tariffa I si applicano le sottoelencate riduzioni:

nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, il contributo dovuto è ridotto del 25 %;

per ogni verifica o prova in più, oltre la visita interna e la prova idraulica, si applicano i contributi di cui alla presente tariffa ridotti del 25 %.

Per gli apparecchi approvati in base ad un unico progetto od in base a progetti diversi la cui approvazione non abbia comportato nuovi calcoli di verifiche e che vengano presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e per i quali il ciclo delle verifiche di costruzione (visita interna e prova idraulica) venga completato nel corso di una o di due giornate, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dal 4° al 30° apparecchio, riduzione del 50 %;
dal 31° apparecchio in poi, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste sono applicate distribuendo gli apparecchi di cui sopra in ordine decrescente di superficie o di capacità.

Per ogni sopralluogo nel corso del quale la verifica — richiesta o preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica la presente tariffa.

Se nel corso del suddetto sopralluogo dovevano essere sottoposti a verifica più apparecchi, la tariffa di cui al comma precedente si applica soltanto per l'apparecchio di maggiore superficie, potenzialità o capacità.

Per gli apparecchi di cui al punto 2 che richiedono l'effettuazione di tante prove idrauliche per quanti sono i circuiti da collaudare, si applicano i contributi previsti al punto 2, commisurati alla capacità complessiva dell'apparecchio, qualora le membrature subiscano la visita interna e la prova idraulica in due soli sopralluoghi.

Nel caso che le membrature subiscano la visita interna e la prova idraulica in più di due sopralluoghi, si applica per i primi due sopralluoghi la tariffa intera di cui al punto 2 commisurata alla capacità complessiva dell'apparecchio, nonchè tante volte la stessa tariffa ridotta del 25 % e riferita alla capacità dei circuiti effettivamente collaudati, per quanti sono i sopralluoghi oltre i primi due.

(1) Art. 4, lettera *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lettera *a*), ultima parte e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

(2) Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1), (2).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 1 m² e macchine da caffè . . .	L.	4.150
oltre 1 fino a 5 m²	»	8.280
oltre 5 fino a 25 m²	»	11.050
oltre 25 fino a 100 m²	»	15.830
oltre 100 fino a 300 m²	»	23.000

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	»	30.360
oltre 400 fino a 500 m²	»	36.800
oltre 500 fino a 600 m² .	»	42.780
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 42.780)	»	8.930

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h .	»	36.800
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h .	»	40.950
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 40.950)	»	9.660
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 89.250	»	20.700

1.2. Locomobili agricole (5)	»	6.260

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	»	4.150
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	6.260
oltre 3.000 litri	»	11.050

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):

fino a 300 litri di capacità (7)	L.	3.450
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	5.520
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	8.000
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	13.800
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 13.800) . . .	»	4.790

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	»	5.800
per ogni corpo in più	»	920

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro	»	6.350

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui al successivo punto 2.3:

fino a 300 litri di capacità totale	»	2.070
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	3.590
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.980
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	9.200
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	13.350
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	16.560
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 16.560)	»	3.450

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	»	3.590
oltre 5.000 litri	»	10.400

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e valgono per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari, la relativa tariffa maggiorata del 25 % si applica una sola volta.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta due giornate, i contributi dovuti per le operazioni eseguite nella seconda giornata sono ridotti del 20 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di due giornate, alle operazioni eseguite in ciascuna delle giornate successive alla seconda si applicano i contributi a tempo previsti dalla tariffa V della presente tabella.

Nel caso che la verifica, richiesta o preannunciata, non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo la presente tariffa.

Se nel corso del suddetto sopralluogo dovevano essere sottoposti a verifica più apparecchi, la tariffa di cui al comma precedente si applica soltanto per l'apparecchio di maggiore superficie, potenzialità o capacità.

Se i cilindri di cui al punto 2.1.2. sono sottoposti a visita interna e prova idraulica prima di essere montati sull'incastellatura, gli stessi sono da considerare singoli recipienti di vapore.

Per gli apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o II della tabella *B*.

Per gli apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, si applica soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Per gli apparecchi di cui alla nota al punto 2.2 della tariffa I della presente tabella, sono a carico dell'utente *solo* i contributi per la prova a caldo o di funzionamento.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C., o di apparecchio di ignota provenienza o man-

cante dei documenti prescritti dal regolamento, sono applicate sia la tariffa I sia la tariffa II della presente tabella, a compenso delle maggiori prestazioni che sono date dall'Associazione.

La presente tariffa si applica anche per gli apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.

Per gli apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, ecc.) si applica invece la presente tariffa maggiorata del 50 %.

Qualora si verifichino le condizioni previste dal terzo capoverso della presente tariffa, i contributi a tempo della tariffa V sono maggiorati del 50 %.

Per i contenitori esterni degli impianti nucleari sono dovuti i contributi stabiliti dal punto 3, della tabella *F*.

---

(1) Articoli 46 a 50, 60, comma 1°, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lettera *c*), del regolamento;

b) le visite di riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste a qualsiasi titolo dall'utente;

g) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante. Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m^2 di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m^2 del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA III

Visite per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso (1)

Per gli apparecchi che subiscano una visita per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso, è dovuto il seguente contributo.

per ogni verifica . . . . L. 790

---

(1) Art. 46, lettera *g*) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità: per ogni recipiente . . . . L. 30

1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:

1.1.2.1. bombole:

per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . . » 140

dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . » 90

1.1.2.2. bidoni (2):

per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . . » 80

dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 55

1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . . » 650

1.1.4. bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . . » 1.850

1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità per ogni recipiente . . . . . . » 3.680

1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 6.170

1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 8.560

1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 13.160

1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 18.860

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50 %;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75 %.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio . . . . . L. 2.760
per ogni serie di prove meccaniche . . » 5.520

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore . . . . . . L. 4.830
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . . . » 9.660
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . . . » 19.320
per un tempo oltre 8 ore . . . . » 28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 38.650

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri . . . L. 700
per capacità oltre 200 fino a 800 litri . . . » 1.380
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . . » 4.150
per capacità oltre 1.500 litri . . . . . . » 6.900

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata - verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4° . . . L. 650
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . . » 280

(1) Art. 44, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Per «partita» deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo.

TARIFFA V

Prove ed indagini varie

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Per le verifiche e prove sui materiali (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esame con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni con apparecchiatura fornita dall'utente):

per le verifiche e prove sui tubi;

per le verifiche e prove sulle valvole;

per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica del procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);

per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;

per i rilievi sperimentali di sollecitazione su membrature effettuati con metodi estensimetrici;

per le verifiche e prove su valvole di sicurezza, ai fini della determinazione del coefficiente «c» per il calcolo della superficie di sfogo;

sono dovuti i contributi appresso stabiliti:

per un tempo fino a 2 ore . . . L. 4.830
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . » 9.660
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . » 19.320
per un tempo oltre 8 ore . » 28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore » 38.650

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio ed il luogo ove vengono effettuate le operazioni, nonchè quello necessario per l'esame della pratica, per la predisposizione dei documenti e per la redazione dei rapporti.

Per le indagini non distruttive sui materiali, con sistema ad ultrasuoni, eseguito con apparecchiatura, fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati limitatamente alle prestazioni di un solo operatore.

Per i rilievi sperimentali di sollecitazione su membrature — effettuati con metodi estensimetrici — eseguiti con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati limitatamente alle prestazioni di un solo operatore.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

La presente tariffa si applica anche per le verifiche e prove di cui sopra nonchè per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, all'estero.

La presente tariffa si applica, inoltre, per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, ecc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari.

Nel caso che le prove od i collaudi, richiesti o preannunciati, non possono essere eseguiti o portati a termine per fatto della ditta committente, per ogni sopralluogo viene addebitato il rimborso del trattamento di missione dovuto al tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

(1) Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore, avvisi di pagamento, esame dei progetti (1).

1. Bolli, libretti, dichiarazioni e certificati.

1.1. per ogni bollo di prova . . . . . . L. 420
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni bollo di prova:
per le prime 10 bombole . . . . . » 420
dalla 11ª in poi . . . . » 230

1.2. per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione . . . . . . » 1.380

1.3. per il rilascio di ogni libretto matricolare di bombola fissa . . . . » 920
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni libretto matricolare di bombola fissa:
per le prime 10 bombole . . . . . » 920
dalla 11ª in poi . . . . » 560

1.4. per il rilascio di ogni scheda di apparecchi esonerabili . . . . » 920

1.5. per ogni libretto di continuazione . . . » 700

1.6. per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . . » 830

1.7. per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri . . . . » 1.380

1.8. per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.000 litri:
per certificato singolo . . . . » 45
per certificati plurimi . . . . » 460

1.9. per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore . . . . » 700

Per il rilascio di duplicati di certificazioni, si applicano i contributi relativi al rilascio della corrispondente certificazione originale.

Le spese postali per l'invio degli attestati e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Esame progetti.

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Generatori e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² e macchine da caffè . . . . L. 1.380
oltre 1 fino a 10 m² . . . . » 2.760
oltre 10 fino a 50 m² . . . . » 4.790
oltre 50 fino a 100 m² . . . . » 8.280
oltre 100 fino a 500 m² . . . . » 16.560
oltre 500 fino a 1000 m² . . . . » 27.150
oltre 1000 m², per ogni 500 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 27.150) . . . . . » 6.900

2.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h . . . . . . » 110.400
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 110.400) . . . » 13.800

2.2. Recipienti a pressione di vapore o di gas, esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

fino a 300 litri di capacità . . . . . » 830
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . . » 1.380
oltre 1.000 fino a 2.000 litri . . . . . » 2.760
oltre 2.000 fino a 5.000 litri . . . . . » 4.150
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . . » 6.900
oltre 10.000 fino a 50.000 litri . . . . . » 11.050
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 11.050) . . . . » 2.760

La tariffa di cui al punto 2. è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi, invece, essa è raddoppiata.

La tariffa di cui al punto 2. è ugualmente raddoppiata quando trattasi di progetti di apparecchi destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari.

I contributi di cui al punto 2. sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

Per l'esame di un progetto di una membratura di apparecchio a pressione, è applicata la tariffa in base alla superficie di riscaldamento se la membratura è esposta all'azione di gas caldi; in caso contrario si applica la tariffa in base alla capacità della membratura.

Qualora vengano presentate all'approvazione, contemporaneamente al progetto, altri progetti di varianti allo stesso apparecchio che non comportino nuovi calcoli di verifica della stabilità, i contributi di cui al punto 2. si applicano una sola volta per la versione che presenti la maggiore superficie di riscaldamento o produzione di vapore o capacità.

(1) Articoli 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

TABELLA *D*

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (anche se di fatto non funzionante), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. per ogni generatore di vapore:
   - fino a 25 t/h . . . . . . L. 2.490
   - oltre 25 fino a 100 t/h . . . . . . » 4.970
   - oltre 100 t/h . . . » 9.850
2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . » 19.320
3. per ogni motrice fissa:
   - fino a 5.000 kW . . . . » 1.380
   - oltre 5.000 kW . » 4.150
4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . » 9.660
5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari » 2.070
6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . » 7.550
7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno » 4.790
8. per ogni impianto di riscaldamento » 2.760

Nulla è dovuto per gli imipanti dichiarati inattivi.

(1) Art. 24, lettera *b*) dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3° e 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione:

1. per ogni generatore di vapore:
   - fino a 25 t/h . . . . L. 4.790
   - oltre 25 fino a 100 t/h . . . . » 10.120
   - oltre 100 t/h . . . . » 19.320
2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . . L. 38.180
3. per ogni motrice fissa:
   - fino a 5.000 kW . . . . » 4.790
   - oltre 5.000 kW . . . . » 9.660
4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . . » 19.320
5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 9.660
6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . » 19.320
7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . » 14.720
8. per ogni impianto di riscaldamento . . » 4.790

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, sono dovuti due volte i contributi di cui sopra, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopralluogo, nel qual caso il contributo è dovuto una sola volta.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, i contributi sopra stabiliti sono ridotti del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere l'integrazione per l'intero contributo nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della tabella *D*, tariffa unica.

(1) Art 4, lettera *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato delle indagini e prove, nonchè il rimborso delle spese per trasporto di strumenti.

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico eseguite su un apparecchio od impianto di combustione, è dovuto:

1. per un tempo fino a 8 ore . . . . . L. 19.320
   - per un tempo oltre 8 ore . . . . . . » 28.980
   - per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 38.650
2. per analisi del combustibile (2) . . . . » 6.900

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo, va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio soggetto ad indagine.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

I contributi di cui al punto 1, sono maggiorati del 50 % quando si tratti di lavoro eseguito in giorni festivi.

I contributi di cui ai punti 1. e 2., sono inoltre maggiorati del 50 % quando si tratti di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 19.320 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

(1) Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero - Avvisi di pagamento - Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici (1).

1. Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero.

Sono dovuti i seguenti contributi:

per ogni documento matricolare .	L.	1.380
per ogni documento matricolare di continuazione	»	700
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)	»	830

Le spese postali per l'invio dei documenti e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazione.

Sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Per ogni progetto .	L.	13.800
2.2. Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:		
2.2.1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	»	6.900
oltre 25 fino a 100 t/h	»	13.800
oltre 100 t/h .	»	27.150
2.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	54.280
2.2.3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	6.900
oltre 5.000 kW	»	13.800
2.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	54.280
2.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	13.800
2.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera .	»	34.500
2.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	27.150

(1) Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

TABELLA *F*

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

TARIFFA UNICA

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

1. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari: si applicano, in relazione al tipo ed alla capacità di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalla tabella *B*, tariffa I.

2. Apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.): si applica, in relazione al tipo dell'apparecchio, la tariffa corrispondente prevista dalla **tabella *B*, tariffa I,** maggiorata del 50 %.

3. Per le visite ai contenitori esterni degli impianti nucleari, sono dovuti i contributi di seguito indicati:

per un tempo fino a 4 ore	L.	9.660
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . .	»	19.320
per un tempo oltre 8 ore	»	28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	38.650

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

TABELLA *G*

Proventi per le prove o verifiche sulle autobotti, autocisterne ed affini (1)

TARIFFA UNICA

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

1. Verifica presso i costruttori (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); prima verifica di revisione presso l'utente (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); verifica annuale di revisione presso l'utente (prove di ermeticità).

Per ogni autobotte, autocisterna ed affini sono dovuti, per ciacuna verifica, i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L.	2.070
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	3.180
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	4.600
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	6.900
oltre 15.000 litri	»	8.930
2. Rilascio del libretto matricolare	»	1.380

Nel caso che le prove o verifiche richieste per autobotti, autocisterne ed affini non possano essere eseguite o portate a termine per fatto della ditta richiedente, per ogni sopralluogo è dovuto il rimborso del trattamento di missione per il tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di olii minerali decreto ministeriale 31 luglio 1934, articoli 77 e 78.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

TABELLA *H*

Proventi per attività speciali facoltative (1)

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie.

Sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa II della tabella *E*, salvo quanto qui di seguito indicato:

per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella I;

per le prove di collaudo si applica una maggiorazione del 100 %.

2. Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuto oltre ai contributi appresso stabiliti, il rimborso del trattamento di missione, per

ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti:

per un tempo fino a 4 ore	L. 9.660
per un tempo oltre 4 fino ad 8 ore	» 19.320
per un tempo oltre 8 ore	» 28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	» 38.650

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi il campione da prelevare.

I contributi di cui sopra si devono intendere al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

3. Verifiche e prove extra-regolamentari - Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati.

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richieda all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* della tariffa I.

4. Altre verifiche e prove extra regolamentari.

Per ogni altra verifica o prova richiesta dal consortista oltre a quelle regolamentari, si applicano le tariffe (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilite dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorate del 50 %.

5. Nolo.

Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche: per ogni giornata	L. 420
Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche ad alta pressione di bombole o recipienti analoghi: per ogni giornata	» 830

Oltre alle quote suddette, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto dell'apparecchio.

Il pagamento delle somme di cui sopra è dovuto anche se la prova non abbia avuto luogo per fatto della ditta interessata.

---

(1) Art. 4, lettera *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; artt. 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

TABELLA *I*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni del laboratorio chimico

1. Analisi combustibili solidi.

Preparazione del campione per l'analisi	L. 740
Granulometria ad un dato crivello o setaccio	» 740
Umidità	» 1.380
Ceneri	» 1.380
Materie volatili	» 1.570
Zolfo totale	» 3.590
Zolfo combustibile	» 2.760
Carbonio	» 8.000
Idrogeno	» 8.000
Carbonio e idrogeno	» 10.580
Azoto	» 4.150
Potere calorifero Mahler, superiore	» 3.500
Potere calorifero Mahler, inferiore	» 13.800
Indice di libero rigonfiamento	» 2.760
Analisi immediata e comune:	
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso	» 4.790
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore	L. 7.460
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale	» 10.580
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	» 19.320
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento	» 6.450
Dilatometro:	
solo valori percentuali	» 8.280
con diagramma	» 8.930
Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:	
in atmosfera ossidante	» 16.560
in atmosfera riducente	» 20.700
Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in:	
acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas	» 11.050
Acidi umici	» 11.050
Cere + Resine	» 9.660
Potere igroscopico	» 11.050
Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove)	» 11.050

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con arcometro)	» 740
Acqua	» 1.660
Sostanze estranee	» 1.660
Viscosità Engler ad una data temperatura	» 1.290
Viscosità cinematica ad una data temperatura	» 1.660
Punto di infiammabilità	» 1.660
Temperatura di accensione	» 1.660
Acidità organica	» 1.660
Acidità minerale	» 460
Alcalinità	» 460
Punto di scorrimento	» 1.380
Ceneri	» 1.660
Zolfo totale	» 3.590
Carbonio	» 8.000
Idrogeno	» 8.000
Carbonio e idrogeno	» 10.580
Residuo carbonioso Conradson	» 2.120
Numero di cetano (calcolato)	» 4.150
Potere calorifero Mahler, superiore	» 3.500
Potere calorifero Mahler, inferiore	» 13.800
Analisi immediata e comune:	
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	» 6.450
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale	» 10.120
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	» 17.950
Distillazione	» 3.040
Asfalto duro	» 3.500
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	» 4.150
Punto di anilina	» 4.150
Indice Diesel	» 4.790

3. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione del titolo in:	
anidride carbonica	» 2.120
ossigeno	» 2.120
idrogeno	» 6.260
azoto	» 2.760
Analisi tecnica con determinazione di:	
anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano): e inoltre (calcolati dall'analisi):	
peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	» 6.900
Densità (Schilling)	» 2.760
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	» 4.150

4. Analisi acque industriali.

Analisi tecnica:

acque naturali (brute) o di caldaia: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; carbonatica (temporanea) o acarbonatica (permanente); durezza calcica e magnesiaca; alcalinità totale, alla fenoftaleina (p) e al metilarancio (m); cloruri; solfati; fosfati; ferro; silice; allumina: per ogni campione . L. 4.790

acque depurate o di condensa: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; cloruri, solfati, fosfati, silice:

per ogni campione . » 2.120

le analisi di cui ai due precedenti punti complessivamente per i 4 campioni di acque (brute, di caldaia, depurate e di condensa) . » 11.050

Sostanze sospese	»	2.120
Solidi totali disciolti	»	1.380
Residuo fisso a 150 e 180° C	»	2.760
Durezza:		
totale	»	1.380
permanente	»	1.380
temporanea	»	2.760
da calcio	»	1.380
da magnesio	»	1.380
Alcalinità totale	»	1.380
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	»	2.120
Calce	»	2.760
Magnesio	»	2.760
Silice	»	2.760
Solfati	»	2.760
Cloruri	»	2.760
Fosfati	»	2.760
Ferro	»	2.760
Allumina	»	2.760
Ossigeno	»	2.760
Anidride carbonica:		
libera	»	2.120
semicombinata	»	2.760
Sostanze organiche (indice di permanganato)	»	2.120
pH	»	740
Conducibilità	»	740

5. Analisi incrostazioni di caldaie.

Preparazione del campione per l'analisi	»	1.380
Umidità	»	1.380
Perdita alla calcinazione	»	1.380
Silice	»	2.760
Ferro	»	2.760
Allumina	»	2.760
Calcio	»	2.760
Magnesio	»	2.760
Rame	»	2.760
Fosfati	»	2.760
Cloruri	»	2.760
Solfati	»	2.760
Carbonati	»	2.760

6. Analisi materiali refrattari.

Preparazione del campione per l'analisi	»	2.120
Umidità	»	2.120
Perdita alla calcinazione	»	2.120
Silice	»	2.760
Ferro	»	2.760
Allumina	»	2.760
Titanio	»	2.760
Calce	»	2.760
Magnesio	»	2.760

7. Analisi acciai.

Preparazione del campione per l'analisi	»	2.120
Carbonio totale	»	3.500
Zolfo	»	2.760
Fosforo	»	2.760
Silicio	»	2.760
Manganese	»	2.760
Cromo	»	2.760
Nichel	»	2.760
Molibdeno	»	4.150
Tungsteno	»	4.150
Cobalto	L.	5.520
Vanadio	»	4.150
Rame	»	2.760

Per analisi di materiali non ferrosi od altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

TARIFFA II

Operazioni e prove del laboratorio fisico

1. Prove ed esami sui materiali metallici.

Taglio alla sega su lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:

fino a 10 mm di spessore	L.	560
oltre 10 fino a 15 mm di spessore	»	700
oltre 15 fino a 20 mm di spessore	»	790
oltre 20 fino a 25 mm di spessore	»	1.020
oltre 25 fino a 30 mm di spessore	»	1.200
oltre 30 fino a 35 mm di spessore	»	1.380
oltre 35 fino a 40 mm di spessore	»	1.570
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	1.750
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	»	2.030
oltre 60 fino a 80 mm di spessore	»	2.400
oltre 80 fino a 100 mm di spessore	»	2.760
oltre 100 mm di spessore	»	3.320

Confezione di una provetta di trazione piatta:

fino a 10 mm di spessore	»	2.120
oltre 10 fino a 20 mm di spessore	»	2.400
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	»	2.670
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	»	2.950
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	3.220
Confezione di una provetta di trazione cilindrica a teste lisce	»	2.760
Confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	4.510
Confezione di una provetta di trazione speciale con attacchi a vite e risalti, per prove a caldo e di viscosità	»	5.520
Confezione di una provetta di resilienza	»	1.380
Confezione di una provetta di piega	»	740
Confezione di una provetta di schiacciamento	»	740

2. Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ordinaria (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	L.	2.210
Prova di trazione a temperatura ordinaria (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2 % a mezzo di estensimetro)	»	3.590
Prova di resilienza	»	740
Prova di piegamento	»	1.110
Prova di schiacciamento	»	1.110
Prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° C e raffreddata in acqua a 28° C	»	1.660
Prova di durezza Brinell o Rockwell	»	740
Prova di imbutitura su lamierini (fino a 4 mm di spessore)	»	1.290
Prova di trazione rapida a caldo (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	»	8.280
Prova di trazione rapida a caldo (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2 % a mezzo di estensimetro)	»	10.580
Prova di trazione a temperatura inferiore alla ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	»	8.280
Prova di trazione a temperatura inferiore alla ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro)	»	10.580
Prova di resilienza a temperatura inferiore alla ordinaria (fino alla temperatura dell'azoto liquido)	»	2.760
Prova di controllo del limite di scorrimento viscoso	»	24.850
Determinazione del limite di scorrimento viscoso (con l'esecuzione di tre prove)	»	62.560

3. Esami vari.

Preparazione di campioni per l'esame microscopico e macroscopico	»	2.120
Esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	5.520

Esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	L. 6.900
Esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	» 6.260
Esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	» 7.550
Fotografia diretta (una copia)	» 2.760
per ogni copia in più	» 830
Analisi spettrografica qualitativa	» 8.930
Analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	» 5.520
Ricottura o normalizzazione	» 4.790
Trattamento termico (temperatura e rinvenimento)	» 6.260
Indagine strutturale con raggi Rontgen (Debye Sheerrer) per ogni indagine	» 8.280

4. Operazioni di taratura

Taratura delle coppie termoelettriche con il sistema di confronto con coppia campione:	
per ogni punto	» 1.110
con il sistema di metalli fusi (per coppia campione) per ogni punto	» 4.150
Taratura dei manometri e vacuometri di precisione:	
manometri taratura su 5 punti:	
per pressioni fino a 25 kg/cm²	» 1.570
per pressioni fino a 50 kg/cm²	» 2.030
per pressioni oltre 50 kg/cm²	» 2.300
vacuometri	» 1.570
Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria:	
manometri taratura su 4 punti:	
per pressioni fino a 20 kg/cm²	» 830
per pressioni fino a 50 kg/cm²	» 1.290
per pressioni oltre 50 kg/cm²	» 1.570
vacuometri	» 830
Taratura dei piccoli manometri per alte pressioni (come quelli montati sui recipienti di gas compressi):	
per pressioni fino a 150 kg/cm²	» 510
per pressioni oltre i 150 kg/cm²	» 790
Taratura dei manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a 5 kg/cm²), non menzionati precedentemente	» 510
Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo:	
manometri:	
per pressioni fino a 5 kg/cm²	» 420
per pressioni fino a 20 kg/cm²	» 510
per pressioni fino a 50 kg/cm²	» 740
per pressioni oltre 50 kg/cm²	» 1.110
vacuometri	» 510
Taratura dei piccoli manometri (come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi):	
per pressioni fino a 150 kg/cm²	» 420
per pressioni oltre 150 kg/cm²	» 510

5. Radiografie su materiali metallici.

Eseguite presso il Centro sperimentale, per ogni radiografia:	
fino a 20 mm. di spessore	» 2.760
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	» 3.040
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	» 3.500
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	» 3.870
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	» 4.150

Eseguite presso terzi:

Oltre ai contributi appresso stabiliti è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese per il trasporto e per l'assicurazione degli strumenti.

Per la prima giornata:	
fino a 4 ore lavorative (n. 2 operatori)	L. 19.320
oltre 4 fino ad 8 ore lavorative (n. 2 operatori)	» 38.650
per ogni ora di lavoro in più, oltre le 8 (numero 2 operatori)	» 5.520
Per le successive giornate:	
per l'intera giornata di 8 ore lavorative (numero 2 operatori)	L. 31.280
per frazioni di giornata non superiori alle 8 ore lavorative (n. 2 operatori) per ogni ora	» 4.150
per ogni ora in più di lavoro oltre le 8 (n. 2 operatori)	» 5.520

Nel computo del tempo va considerato anche quello necessario al montaggio e smontaggio delle apparecchiature.

Va, inoltre, rimborsato a parte il costo del materiale sensibile e dei prodotti chimici necessari, in ragione di L. 460 per ogni pellicola radiografica.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « V SMAU - Salone internazionale macchine attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V SMAU Salone internazionale macchine attrezzature ufficio », che avrà luogo a Milano dal 21 al 29 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3099)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative:

Vista la domanda della società Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali 12 settembre 1964 e 3 febbraio 1965:

Tariffa III ar, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Tariffa III ur, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 16 dicembre 1966, n. 1101, con il quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha deliberato di chiedere al Ministero dei lavori pubblici di classificare provinciale la strada comunale « Ponte-San Lazzaro »: che inizia dalla strada provinciale « Pianillo-Ponte », in località Ponte, e termina all'innesto con la strada provinciale « Santa Maria-San Lazzaro » presso l'abitato di San Lazzaro (estesa km. 1,116);

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 74, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Ponte-San Lazzaro »: che inizia dalla strada provinciale « Pianillo-Ponte », in località Ponte e termina all'innesto con la strada provinciale « Santa Maria-San Lazzaro » presso l'abitato di San Lazzaro (estesa km. 1,116) in provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3191)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968.

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Ritenuto che è necessario definire, per zone territoriali omogenee, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonchè rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;

Visto il voto n. 381 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale nelle adunanze del 27 febbraio, 6 e 14 marzo 1968;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

Art. 2.

Zone territoriali omogenee

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone *A*): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera *B*);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui — fermo restando il carattere agricolo delle stesse — il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone *C*);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 3.

Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 — penultimo comma — della legge n. 765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante — insediato o da insediare — la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree — in casi speciali — potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

Art. 4.

Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee.

La quantità minima di spazi — definita al precedente articolo in via generale — è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1 - Zone *A*): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità — per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa — di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2 - Zone *B*): quando sia dimostrata l'impossibilità — detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti — di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone *A*) e *B*) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3 - Zone *C*): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3.

Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera *a*) dell'art. 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.

Quando le zone *C*) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonchè singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto *c*) del precedente art. 3 resta fissata in mq. 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4 - Zone *E*): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3.

5 - Zone *F*): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale — quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse — debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);

1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

Art. 5.

Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone *D*) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10 % dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone *A*) e *B*) è ridotta alla metà, purchè siano previste adeguate attrezzature integrative.

Art. 6.

Mancanza di aree disponibili

I comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art. 3 lett. *d*) e dell'art. 5, n. 2) della legge n. 765.

Art. 7.

Limiti di densità edilizia

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone *A*):

per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;

per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50 %. della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc./mq;

2) Zone *B*): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:

7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;

6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;

5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70 % delle densità preesistenti.

3) Zone *C*): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonchè dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone *E*): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.

Art. 8.

Limiti di altezza degli edifici

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone *A*):

per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

2) Zone *B*):

l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

3) Zone *C*): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo *A*): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone *A*) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Limiti di distanza tra i fabbricati

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone *A*): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone *C*): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati — tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) — debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Art. 10.

Pubblicazione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(3519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Armando Anzempamber, console onorario di Panama ad Ancona.

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Constantin Vassis, console di Grecia a Venezia.

(3226)

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mohamed Toufic Chatila, console generale del Libano a Milano.

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur a Don Ramòn Saenz de Heredia, console generale di Spagna a Napoli.

(3227)

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph O. Eblan, console degli U.S.A. a Palermo.

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John Degan, Jr., console degli U.S.A. a Genova.

(3327)

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Francis Y. Savage, console degli U.S.A. a Milano.

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph I. Krene, console degli U.S.A. a Napoli.

(3328)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ai consigli di patronato di Padova e Rovigo ad acquistare un terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1968, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1968, registro n. 9, foglio n. 183, i procuratori della Repubblica — presidenti pro tempore dei consigli di patronato di Padova e Rovigo — sono autorizzati ad acquistare un terreno di proprietà del comune di Padova dell'ampiezza di metri 1000 in località Chiesa Nuova al prezzo di L. 650.000.

(3173)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1968, registro n. 10 Finanze, foglio n. 1, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, in data 28 aprile 1966, dall'ex aiuto procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Longo Tommaso, avverso le promozioni alla qualifica di assistente tecnico del registro deliberate, nella seduta del 28 dicembre 1963, dal consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e conferite con decreto ministeriale 1° aprile 1965, è stato dichiarato inammissibile.

(3232)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un vice presidente presso l'Opera Sila ente di sviluppo in Calabria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 14 marzo 1968 il dott. Visconte Frontera è stato nominato vice presidente presso l'Opera Sila ente di sviluppo in Calabria, ai sensi dell'art. 4, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

(3231)

Nomina di un vice presidente presso l'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 14 marzo 1968 l'avv. Elvio Salvatore è stato nominato vice presidente presso l'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, ai sensi dell'art. 4, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

(3229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Antonio Chemello, nato a Schiavon (Vicenza) il 12 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 22 novembre 1960.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

Il dott. Renato Domenico Iesuè, nato a Rocca Pia (L'Aquila) il 26 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 settembre 1963.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Francesco Antonio Pettarelli, nato a Riccia (Campobasso) il 17 luglio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data marzo 1962.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3225)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di consumo « Cooperativa operaia agricola », con sede in Borgone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 marzo 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di consumo « Cooperativa operaia agricola », con sede in Borgone (Torino), costituita in data 15 luglio 1945 per atto del notaio dott. Emanuele Appendini.

Dalla data del decreto il dott. Luigi Vullo è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per un periodo di sei mesi.

(3267)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 676 Mod. 241 D.P. — Data: 6 dicembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Merola Giorgio di Giosuè — Titoli di debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 16.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 marzo 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(3113)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 27 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1968, registro n. 9 Finanze, foglio n. 9, è dichiarato inammissibile, perchè immotivato, il ricorso prodotto dal sig. Cagnazzi Ugo, ex primo ufficiale della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane, avverso il decreto del Ministro per le finanze del 10 agosto 1962.

(3329)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.189.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3471)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.178.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3406)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.292.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3407)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Fiordimonte (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.395.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3408)

Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Isola Dovarese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.275.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3409)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.454.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3410)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Mergo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.411.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3411)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.199.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3412)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.709.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3413)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Urbisaglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.664.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3414)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sette posti di operaio permanente, qualifica: vivaista (categoria II), nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 2 dicembre 1924, n. 2114, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabilisce nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registrato 41, foglio 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1962, registro n. 4, foglio n. 135, con il quale è stata determinata la pianta organica degli operai dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, con il quale è stata modificata la pianta organica degli operai dell'amministrazione universitaria;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di operaio permanente, qualifica: vivaista (categoria II) nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 salvo le elevazioni del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i salariati di ruolo;

c) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) sia di sana e robusta costituzione fisica tale anche da garantire l'attitudine a svolgere i mestieri di cui al precedente art. 1;

e) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari o il compimento degli studi obbligatori.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego o dal lavoro, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del comune di iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) idoneità fisica all'impiego;

12) i titoli che diano diritto alla eventuale elevazione del limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i salariati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 400.

b) agli ex combattenti dalla guerra 1940-45 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) gli orfani dei caduti per la guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 400;

g) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera d) rilasciato a nome del genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del padre dell'aspirante;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o la copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 del prefetto della provincia nel cui territorio hanno residenza;

o) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli invalidi civili debbono presentare un certificato rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

r) gli invalidi del lavoro debbono presentare un attestato rilasciato dall'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

s) le vedove di guerra debbono presentare il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra;

t) gli orfani e vedove dei caduti del lavoro debbono presentare una dichiarazione rilasciata dall'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per cause di lavoro

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, esclusi i salariati di ruolo dell'amministrazione universitaria, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1. Certificato di compimento degli studi elementari

E' data facoltà di sostituire il certificato originale con una copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 400.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza.

5. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è in possesso di idoneità fisica al servizio ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di residenza dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

7. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 400 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 400.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione, o presso altre amministrazioni dello Stato ed enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 6 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici spettanti dall'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno nominate con successivi decreti ministeriali.

Art. 9.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti sarà accertato mediante l'esecuzione di un esperimento pratico.

La commissione giudicatrice esprimerà in apposito verbale il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica dell'attitudine professionale e al rendimento e formando fra essi, in tal modo, una graduatoria

La prova pratica suddetta non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sedici ventesimi.

Art. 10.

Il Ministero comunicherà agli interessati la località, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova pratica del concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario della prova sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 11.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai salariati di ruolo dell'amministrazione universitaria che risultino vincitori del concorso per il passaggio a categorie superiori ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, verrà attribuito il trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento alla data del collocamento nella nuova categoria.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1967

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1968
Registro n. 14 *Pubblica istruzione, foglio n.* 385

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400 al

Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . .v . . . . (pro. di . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sette posti di operaio permanente, qualifica: vivaista (categoria II) nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1967.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite. Non deve essere fatta dai candidati per i quali si prescinde dai limiti di età.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio del quale prestano servizio.

(2418)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cento posti di tenenti medici in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 127 Difesa, foglio n. 153, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici dell'Esercito;

Considerata l'opportunità di prorogare dal 21 marzo 1968 al 20 aprile 1968 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 3 del bando sopracitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la nomina dei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 21 ottobre 1967, è prorogato al 20 aprile 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1968
Registro n. 10, foglio n. 294

(3636)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 27 marzo 1968).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, sei posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchice personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al 1° comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3182)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Prova pratica del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità.

La prova pratica del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1967, avrà luogo in Roma presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, il giorno 6 maggio 1968 alle ore 9.

(3530)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.